

**COMUNE DI NUS**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LE OPERE DI FOGNATURA E LO SCARICO DI REFLUI**  
**IDRICI NEI COLLETTORI DELLA FOGNATURA, NEL**  
**SOTTOSUOLO E NEI CORSI D'ACQUA.**

approvato con delibera c.c. n. 8 in data 28 gennaio 1983

## INDICE

- ART. 1. - Obbligo di immissione
- ART. 2 - Divieto di fare opere senza permesso. Domanda al Sindaco
- ART. 3 - Divieto di scarico di sostanze solide
- ART. 4 - Divieto di rimuovere la pavimentazione stradale ed i chiusini delle fogne - Riparazioni
- ART. 5 - Divieto di costruzione nuovi pozzi - Eccezione per quelli esistenti
- ART. 6 - Prolungamento condotti verticali, latrine, ecc.
- ART. 7 - Tubi di scarico acque di rifiuto
- ART. 8 - Scarichi interni e di allacciamento alla fognatura comunale
- ART. 9 - Riunione tubi di scarico
- ART. 10 - Immissione diretta di acque pluviali nella fognatura
- ART. 11 - Pendenza tubi di scarico
- ART. 12 - Imbocchi stradali
- ART. 13 - Apparecchi a cacciata d'acqua
- ART. 14 - Diritto di passaggio attraverso le proprietà in condominio
- ART. 15 - Tubazioni di discesa e di collegamento
- ART. 16 - Diritto di scarico - Diritto di immissione mediante contributo nei fognoli privati
- ART. 17 - Diritto di passaggio attraverso le proprietà private
- ART. 18 - Spese di impianto e di mantenimento dei fognoli a carico dei proprietari. L'Amministrazione pubblica assume in proprietà le canalizzazioni soggiacenti il suolo pubblico.
- ART. 19 - Risarcimento danni in caso di contravvenzioni alle disposizioni municipali
- ART. 20 - Manifesto del Sindaco per fissare l'epoca in cui dovranno essere eseguite le immissioni. Obbligo degli allacciamenti
- ART. 21 - Riparazioni dei collettori stradali
- ART. 22. - Vincolo del permesso di abitazione all'allacciamento della fognatura
- ART. 23 - Obbligo di presentare la documentazione per gli allacciamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore nel presente regolamento
- ART. 24 - Controllo da parte delle autorità sanitarie - Autorizzazione scarichi insediamenti produttivi
- ART. 25 - Verifiche e controlli degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- ART. 26 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico
- ART. 27 - Prelievo ed emungimenti di acque sotterranee
- ART. 28 - Entrata in vigore

ART. 1  
OBBLIGO DI IMMISSIONE

Tutti gli scoli di acque e di qualsivoglia altro liquido provenienti dagli stabili comunque adibiti, situati nel territorio Comunale, devono essere condotti a cura dei proprietari degli stessi a mezzo di idonee tubazioni al punto di allacciamento con i canali attuali o futuri della fognatura Comunale, secondo le norme riportate negli articoli che seguono.

Per gli stabili serviti attualmente da pozzi neri o da altri sistemi di smaltimento, sarà concesso un termine di un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento per effettuare - ove possibile - gli allacciamenti ai canali della fognatura Comunale. Per gli stabili situati comunque nel territorio è fatto obbligo, qualora non esista la possibilità di allacciamento alla fognatura Comunale, di installare appropriati impianti di depurazione della acque nere e miste, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 59 del 24 agosto 1982 ed in ottemperanza a quanto riportato nella relativa normativa di applicazione. Le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi devono inoltre essere conformi a quanto previsto dalla L. n. 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle zone del territorio comunale ove non esiste la rete fognaria, il termine di cui al precedente comma del presente articolo decorrerà dalla data di collaudo delle opere di fognatura che il Comune andrà a realizzare.

ART. 2  
DIVIETO DI FARE OPERE SENZA PERMESSO.  
DOMANDA AL SINDACO.

Nessuno può immettere acque di scarico di qualsiasi tipo e specificatamente provenienti da attività industriali, artigianali e zooagricole, in acque pubbliche e private, nella rete di fognatura, nei pozzi perdenti, nelle cave e falde sotterranee; né può riparare o costruire qualsivoglia canale di scolo, né di acque cloacali o di lavatura o comunque luride, senza avere richiesto ed ottenuto preventiva autorizzazione del Sindaco.

La documentazione inerente l'autorizzazione deve essere preventivamente presentata anche quando le opere di fognatura vengano ordinate per mezzo di pubblica notifica o di privata ingiunzione.

Le opere riguardanti le immissioni nella fognatura pubblica devono eseguirsi sotto la sorveglianza del personale Municipale, anche quando debbano farsi nell'interno di un edificio.

I privati, proprietari di immobili, per l'esecuzione di allacciamenti e di riparazioni dovranno scegliere di norma un'impresa specializzata in tale genere di opere, in modo da garantire la perfetta realizzazione dell'opera stessa, in conformità del progetto approvato dalla Civica Amministrazione.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta al Sindaco dal proprietario o dai proprietari o dalla persona giuridicamente interessata allo stabile nel quale o a vantaggio del quale le opere debbono essere eseguite e la domanda dovrà essere corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

- a) designazione delle vie, corsi o piazze verso la quali fronteggia lo stabile, o verso cui comunque debbono avere luogo degli scarichi;
- b) nome e cognome del proprietario o dei condomini e indicazioni delle rispettive proprietà;
- c) indicazioni dell'uso a cui sono destinati i fognoli ed i condotti, se cioè per materie fecali, per acque di lavandini, per acque pluviali provenienti da tetti, terrazze o cortili, per scarichi di acque potabili e simili;
- d) per le acque di scarico industriali, devono essere indicate le quantità e le caratteristiche fisico - chimiche e/o biologiche, e l'eventuale progetto dell'impianto di trattamento delle acque medesime che si intende adottare; la domanda di autorizzazione dovrà inoltre indicare le fonti di approvvigionamento e sarà redatta secondo quanto previsto dalla L.n. 319 del 10/5/1976 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) se lo stabile è fornito di acque potabili, con l'indicazione della sua provenienza (acquedotto, pozzo, canali, ecc.) e quantità, relativamente ai soli insediamenti produttivi;

Documenti allegati:

- a) relazione esplicativa dei lavori da eseguire, contenente i dati relativi all'area complessiva della proprietà, all'area coperta, al numero dei piani, al numero di appartamenti, alle aree sistemate a cortile o altrimenti;
- b) uno o più disegni in doppio esemplare, firmati, di regola, da un tecnico abilitato alla professione, in scala non minore 1/200, rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze, col regolare progetto della canalizzazione da costruire o da sistemare, tanto per ciò che si riferisce al suolo pubblico, quanto

per le aree fabbricate, od interne alle linee di fabbricazione verso i luoghi pubblici.

Gli stessi ed altri disegni dovranno contenere sezioni trasversali o longitudinali e quelle altre indicazioni che, occorrendo, venissero chieste dal Municipio per una chiara ed esatta specificazione delle opere.

Per gli insediamenti produttivi di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto d'insediamento ma con disegni separati.

Nella domanda deve essere esplicitamente riportato l'impegno di segnalare tempestivamente all'Ufficio Comunale l'inizio dei lavori di allacciamento.

Qualora l'allacciamento abbia uno sviluppo superiore a 50 metri il comune contribuirà al maggior onere con la sola fornitura del tubo sulla parte eccedente i 50 metri.

### ART. 3

#### DIVIETO DI SCARICO DI SOSTANZE SOLIDE

Nessuno può gettare, o scaricare nella rete di fognatura, sostanze solide tali da provocare intasamento o deterioramento della rete stessa.

Ogni guasto deve essere riparato dal proprietario.

### ART. 4

#### DIVIETO DI RIMUOVERE LA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED I CHIUSINI DELLE FOGNE - RIPARAZIONI

È vietato rimuovere il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fognature essendo ciò riservato ai soli agenti del Municipio. Soltanto i chiusini di proprietà privata, ancorché posati sul suolo pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo in caso di verifiche.

Qualora occorressero riparazioni, l'interessato ne farà regolare domanda al Sindaco, il quale determinerà di volta in volta le modalità di esecuzione osservando le disposizioni dell'art. 2 e l'entità del deposito

cauzionale da versare alla Tesoreria Comunale a garanzia del rimborso della spesa occorrente. È comunque sempre a carico dei privati il ripristino del suolo stradale manomesso in seguito alla costruzione dell'allacciamento o di opere inerenti la manutenzione dello stesso.

#### ART. 5

#### DIVIETO DI COSTRUZIONE NUOVI POZZI ECCEZIONE PER QUELLI ESISTENTI

Negli stabili laterali alle strade ed ai siti pubblici provvisti di regolare fognatura non è permesso di costruire alcun nuovo pozzo nero, pozzo perdente, fosse settiche, per smaltire acque luride o piovane.

I pozzi neri, le fosse settiche, i pozzi perdenti, attualmente esistenti potranno essere riparati e mantenuti fino a quando non sarà costruita e sarà in funzione la fognatura Comunale con un collettore principale e secondario, passanti nelle loro adiacenze, intendendo come tali indicativamente un raggio di circa 80 mt. In tal caso per quelli destinati ad essere soppressi, disinfettati e riempiti di materie non infette, a cura e spese dei proprietari di essi.

Rimane fermo quanto enunciato nell'art. 1, per cui, se non esiste la possibilità di allacciamento alla fognatura Comunale perché collettori e fognoli secondari non passano nelle adiacenze e non è possibile il collegamento, è fatto obbligo di costruire adeguati impianti di depurazione secondo le vigenti normative di legge regionale e i relativi regolamenti di esecuzione. Tali impianti di depurazione dovranno essere tenuti costantemente in efficienza e svuotati dalle sedimentazioni almeno una volta all'anno. Il proprietario dell'edificio o l'amministratore del condominio dovrà informare il Comune, con nota scritta, della pulizia.

L'Amministrazione Comunale potrà ammettere in singoli casi l'esecuzione di pozzi perdenti per la acque bianche.

#### ART. 6

#### PROLUNGAMENTO CONDOTTI VERTICALI LATRINE, ECC.

I condotti verticali delle latrine, dei lavandini e simili, dovranno essere prolungati in alto al disopra del tetto del fabbricato; oppure essere connessi ad altro tubo di aerazione, che si innalzi ad eguale altezza onde ottenere la necessaria comunicazione con l'aria esterna, salvo la maggiore altezza a cui dovessero essere portati per non recare molestia o danno ai vicini.

ART. 7  
TUBI DI SCARICO ACQUE DI RIFIUTO

Gli scarichi degli acquai o lavandini o di qualsiasi acqua di rifiuto potranno avere tubi distinti, oppure essere uniti ai condotti verticali dei gabinetti. Nel primo caso i tubi dovranno essere muniti di chiusura idraulica soltanto all'estremità inferiore, nel secondo caso dovranno immettersi con sifone nel condotto verticale dei gabinetti.

Nessuno scarico di acque potabili potrà essere immesso direttamente negli apparecchi o nei tubi dei gabinetti, ma dovrà prima versarsi entro una vaschetta a pelo libero, munita del fondo di chiusura idraulica o passare per un sifone.

ART. 8  
SCARICHI INTERNI E DI ALLACCIAMENTO ALLA  
FOGNATURA COMUNALE

I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni che esterni alle proprietà, dovranno essere realizzati con materiali approvati dall'Amministrazione Comunale. Le unioni dei diversi elementi dovranno essere realizzate con la massima cura in modo che le connessioni riescano a perfetta tenuta d'acqua e non presentino scabrosità o sporgenze all'interno.

La parte inferiore di ogni canalizzazione interna alla casa o sottostradale dovrà resistere ad una pressione interna di almeno due atmosfere. L'afflusso dei liquami nelle fogne non dovrà essere impedito da paratoie di ritenuta o da pozzetti di deposito.

All'uscita del fognolo dal fabbricato e prima dell'innesto nelle canalizzazioni della fognatura Comunale sarà collocato un sifone alloggiato in apposito pozzetto ispezionabile, che potrà essere prefabbricato o costruito in opera secondo il tipo da approvare dal Municipio.

Questi pozzetti saranno muniti di chiusini in ghisa atti a resistere ai massimi carichi stradali di possibile transito.

ART. 9  
RIUNIONE TUBI DI SCARICO

Le ramificazioni della fognatura interna di una proprietà dovranno di preferenza riunirsi in un'unica canalizzazione nel cortile, e per l'androne raggiungere i collettori della fognatura Comunale. Ove non esistano cortili o anditi, si provvederà affinché le canalizzazioni corrano sotto il pavimento dei sotterranei e non attraversino locali adibiti ad abitazioni.

ART. 10  
IMMISSIONE DIRETTA DI ACQUE PLUVIALI NELLA  
FOGNATURA

Le acque pluviali provenienti dai tetti, dai cortili e dalle zone adiacenti all'edificio in cui è necessario raccogliere, devono essere raccolte e immesse nella fognatura Comunale come segue:

- a) collegate a una canalizzazione principale di raccolta acque dell'intero edificio, che si immette a sua volta nella fognatura Comunale, attraverso un pozzetto di ispezione sifonato;
- b) le discese pluviali che sono prospicienti la strada con diretta possibilità di collegamento alla fognatura potranno essere collegate direttamente alla fognatura stessa nel punto a ciò predisposto;
- c) ogni discesa pluviale deve avere al suo piede un pozzetto di raccolta anche prefabbricato di tipo comune;
- d) è vietato convogliare le acque meteoriche caduta nell'ambito della proprietà servita dalla fognatura Comunale, sulla superficie del suolo pubblico o di uso pubblico

ART. 11  
PENDENZA TUBI DI SCARICO

La pendenza dei condotti di immissione privati nelle canalizzazioni della fognatura Comunale non dovrà essere minore di 1/100 per le acque meteoriche e di 3/100 per le acque e materie luride. Misure difformi verranno valutate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

ART. 12  
IMBOCCHI STRADALI

Per le immissioni nelle canalizzazioni della fognatura Comunale i proprietari dovranno servirsi esclusivamente degli imbocchi disposti durante la costruzione delle canalizzazioni stesse e la condotta privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.

ART. 13  
APPARECCHI A CACCIATA D'ACQUA AUTOMATICI NEI CASI  
DI DEFICIENZA D'ACQUA DI LAVATURA

Qualora le acque di scarico, convogliate nelle canalizzazioni private, non si reputino dalla Civica Amministrazione sufficienti ad assicurare lo scolo delle acque, il Sindaco potrà obbligare i proprietari degli stabili cui le canalizzazioni fanno capo ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per la cacciata d'acqua, sufficiente per quantità e per numero di scariche a garantire la pulizia della canalizzazione stessa.

ART. 14  
DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETA' IN  
CONDOMINIO

Qualora si rendesse necessario la costruzione di nuove canalizzazioni di scarico, o variazioni di percorso, oppure riparazioni di canalizzazioni già esistenti attraverso proprietà comuni o del condominio e quindi fosse necessario il passaggio temporaneo di operai e materiali, il condominio non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di acquedotto a norma dell'art. 1033 del Codice Civile ed in seguito a ingiunzione del Sindaco. Questa sarà rilasciata su richiesta dell'interessato.

ART. 15  
TUBAZIONI DI DISCESA E DI COLLEGAMENTO

Nei fabbricati di nuova costruzione, nella località dove già esiste la fognatura, i tubi di discesa dell'acqua pluviale e di rifiuto di qualunque

natura non avranno diametro inferiore a cm. 10 e dovranno essere realizzati in materiali adatti per scarichi fognanti.

Il tracciato dei condotti di scarico nel collettore principale dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi di arrivo ed alle fogne e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di sensibili cambiamenti di direzione o di pendenza saranno costruiti pozzetti di ispezione con chiusino, eventualmente a chiusura ermetica quando si tratta di liquami luridi.

#### ART. 16

#### DIRITTO DI SCARICO

#### DIRITTO DI IMMISSIONE MEDIANTE CONTRIBUTO NEI FOGNOLI PRIVATI

Se per un edificio o parte di esso si riconosca impossibile la costruzione sotto la sede stradale di un fognolo, che si immetta direttamente negli appositi allacciamenti previsti nella fognatura Comunale i proprietari dell'edificio avranno diritto di scarico nelle canalizzazioni private più vicine appartenenti ad altri proprietari, i quali non potranno negare le opere ed il permesso di scarico, salvo la determinazione dell'indennità o contributo per le spese fatte o da farsi per la susseguente manutenzione.

Nel caso di lottizzazione, sarà obbligo alla lottizzazione stessa di provvedere ad una rete di fognatura privata con una o più immissioni nei collettori della fognatura Comunale nei punti di allacciamento predisposti.

#### ART. 17

#### DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETA' PRIVATE

Le stesse disposizioni del precedente art. 16 sono applicabili per i passaggi nelle proprietà private sia da parte della fognatura Comunale, che da altri privati cittadini vicini, quando le canalizzazioni di scarico e d'allacciamento non possono essere eseguite altrimenti, se non con un elevato costo e disagio di esecuzione eccessivo. Qualora i condotti non fossero sufficienti a ricevere le nuove immissioni chi domanda di farlo deve e seguire a sue spese i lavori occorrenti all'adattamento dei condotti al maggior sovraccarico.

#### ART. 18

### SPESE DI IMPIANTO E DI MANTENIMENTO DEI FOGNOLI A CARICO DEI PROPRIETARI. L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ASSUME IN PROPRIETA' LE CANALIZZAZIONI SOGGIACENTI IL SUOLO PUBBLICO

Le spese di impianto e di mantenimento delle canalizzazioni, dei pozzetti, dei sifoni, chiusini, e ogni altro accessorio della fognatura Comunale, sono a carico dei proprietari .

All'Amministrazione Comunale è riservato il diritto di fare eseguire direttamente le opere sia d'impianto che di manutenzione, a spese dei proprietari, previo congruo deposito alla Tesoreria Comunale della somma preventivata, che sarà indicata dall'Ufficio dei Lavori Pubblici.

Queste spese, come quelle eventuali per interventi di urgenza, saranno rimborsate all'Amministrazione Comunale entro un mese dalla comunicazione del preventivo e della relativa ordinanza del Sindaco.

#### ART. 19

### RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI MUNICIPALI

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento sarà passibile delle spese per la riduzione in ripristino del suolo pubblico e dei manufatti non dichiarati idonei oltre al risarcimento dei danni emergenti dalle opere compiute.

Per le realizzazioni, risultanti da apposito sopralluogo, difformi dal presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. n. 106 e seguenti T.U.L.C.P. 3.3.1934 N. 383 e successive modificazioni.

#### ART. 20

### MANIFESTO DEL SINDACO PER FISSARE L'EPOCA IN CUI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE IMMISSIONI. OBBLIGO DEGLI ALLACCIAMENTI

Quando l'Amministrazione Comunale pone in esercizio nuovi canali di fognatura Comunale darà pubblico avviso o notifica ai proprietari che devono e possono fruirne e nel suddetto avviso saranno indicati i limiti di

tempo entro cui gli interessati dovranno inoltrare le domande ed eseguire i lavori di immissione.

Tutti i proprietari dovranno avere dal Civico Ufficio Tecnico dei LL.PP. tutte le indicazioni ed i dati tecnici occorrenti per munirsi della licenza conformemente alle prescrizioni di questo Regolamento.

Trascorsi i termini fissati, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti alla compilazione del progetto di cui all'articolo 2 e procederà, quando lo ritenga opportuno all'esecuzione dei lavori a spese pure di essi, tanto per la canalizzazioni interne agli edifici quanto per le canalizzazioni esterne.

#### ART. 21

#### RIPARAZIONI DEI COLLETTORI STRADALI

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture stradali, che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private, ed altri provvedimenti, l'Amministrazione Comunale addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni e ripristini, ma in ogni caso non potrà mai essere per nessun motivo o pretesto chiamata in causa per risarcimento danni.

#### ART. 22

#### VINCOLO DEL PERMESSO DI ABITAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

In nessun caso l'Amministrazione Comunale rilascerà il permesso di abitazione per i fabbricati di nuova costruzione se i proprietari non avranno ottemperato, ove possibile, e secondo le norme contenute nel presente regolamento ad allacciare alla fognatura Comunale la canalizzazione interna del fabbricato.

#### ART. 23

#### OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ESEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può richiedere a sua discrezione ai proprietari di stabili allacciati alla pubblica fogna o comunque di allacciamenti precari a canali aventi funzione di collettori di materie di rifiuto di presentare,

osservando le modalità di cui all'art. 2, il progetto completo degli allacciamenti, anche se gli stessi non riflettono le norme riportate dal presente regolamento. Per tale censimento l'Amministrazione Comunale può concedere un termine di tempo, decorso il quale per coloro che non avranno ottemperato alle disposizioni contenute nel presente articolo si procederà d'Ufficio alla compilazione della documentazione richiesta, addebitandone il relativo importo all'interessato, fatte salve per ciò le sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.

#### ART. 24

#### CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA' SANITARIE AUTORIZZAZIONE SCARICHI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario che, ritenuto opportuno, richiederà, a spese degli interessati, gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, le caratteristiche cui dovranno riferirsi le acque di scarico sono quelle previste dalle leggi vigenti, nazionali e regionali, in tema di tutela della acque dall'inquinamento.

L'autorizzazione degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi deve contenere, oltre al progetto di allacciamento fognario, anche il funzionamento in dettaglio dell'eventuale sistema di depurazione e le acque che confluiscono a detto impianto di trattamento.

Ogni modifica nel ciclo di lavorazione, che determina una trasformazione nelle caratteristiche delle acque di scarico, comporta una nuova autorizzazione.

#### ART. 25

#### VERIFICHE E CONTROLLI DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per effetto dell'art. 6 della legge 10/5/79 n. 319 tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi allacciati o meno alla pubblica fognatura o nel ricettore ultimo, salvo quando nel provvedimento di autorizzazione sia previsto l'obbligo di trattamento di scarichi parziali contenenti sostanze del punto 10 Tab. A e C (metalli e non metalli tossici totali), per cui detti

scarichi parziali debbono essere campionabili separatamente. Per le modalità di prelievo ci si attiene alla normativa emanata.

#### ART. 26

#### REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

La revoca dell'autorizzazione sarà effettuata dal Sindaco, su conforme avviso del responsabile della U.S.L., quando da appositi accertamenti le acque di scarico conseguenti ad attività industriali, artigianale o zooagricolo non avranno le caratteristiche di cui alle menzionate leggi vigenti.

#### ART. 27

#### PRELIEVO ED EMUNGIMENTI DI ACQUE SOTTERRANEE

Chiunque intenda effettuare prelievi od emungimenti di falde sotterranee deve richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione dal Sindaco.

La domanda deve essere corredata dalle caratteristiche dell'emungimento come quantità, profondità, luogo del prelievo.

#### ART. 28

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio e la pubblicazione per gg. 15 consecutivi all'albo pretorio, a norma dell'art. 62 del T.U. 3.3.1934, n. 383.